

VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 gennaio 2017,

presso la sede della Confcommercio Roma si sono incontrate la Renault Retail Group Italia S.p.A., rappresentata dalla Sig.ra S. D'Urbano, assistita dalla Confcommercio rappresentata dal Sig. M. Gentiluomo

e

- la Filcams - CGIL, rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. G. Guglielmi
- la Fisascat - CISL, rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. M. Ceotto
- la Uiltucs, rappresentata dalla struttura nazionale nella persona del Sig. M. Marroni

Premesso che:

La Renault Retail Group Italia SpA sta attraversando una fase di grande rinnovamento legato sia all'evoluzione tecnologica che alla necessità di adeguare l'organizzazione produttiva alle moderne sfide dei nuovi mercati dell'automobile; ciò al fine di garantire più elevati standard qualitativi dei prodotti e dei servizi offerti al cliente, nonché di realizzare implementazioni della produttività e competitività sul mercato.

L'azienda in un mercato fortemente competitivo, ove altri operatori competitors hanno già provveduto ad adeguare i propri processi organizzativi, ha riscontrato soprattutto all'interno della propria Area Post-Vendita, profili professionali incompatibili con le nuove dinamiche organizzative e non più adeguate alle esigenze tecniche organizzative e produttive che il mercato e gli obiettivi aziendali richiedono.

Le incompatibilità tecnico-professionali registrate, impongono tempestivi interventi al fine di evitare che la situazione diventi irreversibile e non consenta all'azienda di allinearsi alle esigenze di un mercato altamente competitivo quale quello dell'auto.

In relazione a quanto sopra descritto, si è reso necessario avviare, con comunicazione del 30 dicembre 2016, la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di n° 12 dipendenti distribuiti nelle diverse unità produttive di Milano, Roma e Napoli così come indicato nella suddetta comunicazione.

Ricevuta la comunicazioni dalle OO.SS., con cui le stesse hanno avanzato formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art.4, V co., della legge 223 del 1991, l'Azienda si è dichiarata disponibile al confronto di legge proponendo una serie di date tra le quali quella del 16 gennaio 2017.

Nel corso dell'incontro tenutosi in data odierna in sede sindacale l'Azienda ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, analizzando e commentando punto per punto i contenuti della citata comunicazione di apertura.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or names. The signatures are written in a cursive style.



A seguito di ciò le parti sindacali, ricevuta una piena e completa informativa circa presupposti e motivazioni della attuale procedura, hanno suggerito misure alternative e comunque ritengono imprescindibile ricorrere a criteri di scelta dei lavoratori oggetto della collocazione in mobilità che riducano per quanto è possibile l'impatto sociale delle future risoluzioni del rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1. l'azienda procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro per un numero massimo di n° 12 lavoratori, così come dichiarati in esubero nell'apertura della procedura di mobilità, e secondo i criteri e le modalità di seguito indicati;
2. ai sensi dell'art. 5, comma 1 Legge 223/91, e valendo il presente accordo quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata, verranno collocati in mobilità i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti, esclusivi, alternativi fra loro:
 - **Criterio A:** lavoratori che raggiungeranno il requisito del pensionamento nel corso del periodo di applicazione del NASPI e che aderiscano volontariamente ed in via preventiva alla mobilità, manifestando la non opposizione ad essa e comunque fatto salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative.
 - **Criterio B:** lavoratori che raggiungeranno il requisito del pensionamento nel corso dei 24 mesi successivi al termine dell'applicazione del NASPI, aderiscano volontariamente ed in via preventiva alla mobilità, manifestando la non opposizione ad essa e comunque fatto salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative

In aggiunta alle competenze di fine rapporto e agli altri trattamenti previsti dalla vigente normativa contrattuale e di legge in materia, l'Azienda si impegna ad erogare ai lavoratori, ricompresi nelle categorie sopra indicate ai sensi dell'art.5 legge 223/91, che accettino il licenziamento, rinunciando alla relativa impugnativa, a mezzo di sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale come previsto dell'art. 411 e ss. c.p.c., un'incentivazione all'esodo nelle seguenti misure e modalità:

- per i dipendenti che rientrano nella categoria di lavoratori individuata al Criterio "A" l'Azienda corrisponderà:
 - Un'integrazione dell'indennità di disoccupazione mensile (NASPI) percepita, sino alla concorrenza della retribuzione mensile lorda del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo che va dalla cessazione alla maturazione del diritto al percepimento della pensione
- per i dipendenti che rientrano nella categoria di lavoratori individuata al Criterio "B" l'Azienda corrisponderà:
 - Un'integrazione sull'indennità di disoccupazione mensile percepita, sino alla concorrenza della retribuzione mensile lorda del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto, nel periodo di copertura NASPI.
 - Un importo corrispondente alla retribuzione mensile lorda di cui sopra moltiplicata per il numero dei mesi carenti alla maturazione del diritto al percepimento della pensione, fino ad un massimo di 24 mesi.



- Una somma aggiuntiva corrispondente al valore della contribuzione volontaria necessaria ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione.

Ai fini del comma di cui sopra, ciascun lavoratore interessato s'impegna a fornire all'Azienda, idonea documentazione (ECOCert) attestante la decorrenza del diritto alla pensione, tale da consentire il calcolo della somma da corrispondere transattivamente, a titolo di incentivo all'esodo.

L'importo sarà erogato ad ogni lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in unica soluzione.

Le incentivazioni di cui ai punti precedenti sono soggette alla rinuncia di impugnativa ed alla rinuncia all'azione per ogni e qualsiasi pretesa in ordine al pregresso rapporto di lavoro, a mezzo di sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi dell'art.411 terzo comma del Codice di Procedura Civile. La mancata sottoscrizione della rinuncia non darà luogo alle previste erogazioni.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 Legge 236/93, le parti convengono di prorogare il termine per la collocazione in mobilità per il personale, secondo le modalità sopra descritte, al 30/06/2017.


Le parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno infine atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4,5 e 24 della Legge 223/1991.

RENAULT RETAIL GROUP ITALIA S.P.A.




CONFCOMMERCIO ROMA


FILCAMS - CGIL



FISASCAT - CISL


UNITUCS
